



TRIBUNALE DI NAPOLI
(*Giudice per le Indagini Preliminari – Uff. XII*)

ORDINANZA DI CONVALIDA DI ARRESTO E
CONTESTUALE ORDINANZA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE sulla RICHIESTA
DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
(*artt. 272 ss. e 391 c.p.p.*)

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe relativi all'arresto di
FEDE EMILIO,
difeso di fiducia dall'**Avv. Salvatore Pino**;
avvenuto il 22.06.2020 alle ore 21:20:

IMPUTATO

*del reato p. e p. dall'art. 385 I e III comma c.p. perché, sottoposto alla misura della
detenzione domiciliare in forza dell'Ordinanza n. 6928/2019 – proc. Sius n. 4521/2019 –
emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 9.10.2019, arbitrariamente si
allontanava.*

Fatto commesso in Milano, accertato in Napoli il 22.6.2020

Rilevato che all'esito dell'udienza camerale di convalida, in cui l'indagato ha rinunciato a comparire e l'avvocato delegato ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla misura cautelare, è emerso che **Fede** effettivamente aveva abbandonato il domicilio coatto di Milano per recarsi a Napoli senza alcuna *specific*a autorizzazione.

Visti gli artt. 381 e segg., 391 c.p.p.;

P.Q.M.

Convalida l'arresto eseguito nei confronti dell'indagato sopra generalizzato per il reato di evasione perché, pur trattandosi di reato in cui è previsto l'arresto facoltativo in fragranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p., l'indagato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in Segrate (MI) non solo si allontanava dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione specifica, ma si allontanava dalla stessa giungendo addirittura sino a Napoli, dove veniva arrestato in fragranza mentre cenava in un noto ristorante del lungo mare.

Esaminata la contestuale richiesta di applicazione nei confronti dell'indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato in allegato:

OSSERVA

Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del GIP Napoli in tema di applicazione della misura cautelare in sede di convalida, in quanto, come si evince anche dal capo di imputazione, il fatto è stato commesso in Segrate (MI) e solo accertato a Napoli.

N. 8684/2020

N. 11788/2020 RGNR

Tuttavia, anche se questo GIP non ravvisa alcuna ragione di urgenza per procedere ex art. 291 c.2 c.p.p., preme sottolineare che in atti era già presente l'ordinanza n. 6928 del 9 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di SORVEGLIANZA di Milano che, testualmente, fra le prescrizioni, *autorizza da subito, quindi dal mese di ottobre 2019*, Fede a lasciare il proprio domicilio per le ragioni ivi meglio specificate, e se a ciò si aggiunge che lui, in qualità di uomo intelligente e furbo, ha fin da subito dichiarato spontaneamente che era a Napoli per motivi di *cura*, allora questa circostanza, unitamente all'età e al fatto che oggi è il suo compleanno, *affievoliscono notevolmente il fuoco del dolo dell'evasione*.

Ed invero, in ragione dell'avanzata età dell'indagato e da quanto dichiarato dallo stesso al momento dell'arresto, è verosimile che egli, pur essendo a conoscenza della propria condizione di detenuto, si sia allontanato dalla propria abitazione nella erronea convinzione di potersi recare senza autorizzazione in altri luoghi per ragioni di cura e, nell'occasione, far visita alla moglie e con la stessa festeggiare il suo compleanno.

Questo è un errore sul fatto che esclude il dolo, ma certamente non è compito dello scrivente GIP (incompetente per territorio) dare neanche in via temporanea questa valutazione.

Ma quello che appare veramente *ictu oculi*, e che esclude la competenza dettata da motivi di urgenza ex art. 291 c. 2 c.p.p., è la presenza delle esigenze cautelari.

Ed invero, inquinamento delle prove o pericolo di fuga appaiono addirittura impensabili, mentre l'unica astrattamente configurabile, la reiterazione di una *scappatella* da Milano, non potrebbe certamente essere preclusa dall'applicazione della richiesta misura degli arresti domiciliari che in concreto si tradurrebbe negli stessi effetti preclusivi della già esistente misura alternativa della detenzione domiciliare, tuttavia ciò non esclude che FEDE EMILIO debba immediatamente tornare nella sua dimora abituale..

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza territoriale e per l'effetto, non ravvisandosi le ragioni di cui all'art. 291 c.2 , dispone trasmettersi gli atti al P.M. in sede ed al Magistrato di Sorveglianza di Milano per le determinazioni di loro competenza.

Dispone **l'immediata liberazione di FEDE EMILIO** se non detenuto in Napoli per altra causa o titolo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

In Napoli, 24 giugno 2020


Il Giudice Preliminare
dott. Fabio Provisier,
DOTT. FABIO PROVVISIER

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA IL

24/6/2020


ORE 15.40

IL CANCELLIERE
Roberto Ciambriello



N. 11788/R/2020 R.G. notizie di reato

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

TRIBUNALE DI NAPOLI	
REGISTRO PENALE G.I.P.	
DEPOSITATO I	
Oggi	23 GIU 2020
ore	
Il Cancelliere	

**RICHIESTA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO
E CONTESTUALE APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE**
- art. 390 c.p.p. -

*Al Giudice per le indagini preliminari
S E D E*

Il Pubblico Ministero di turno

visto il verbale di arresto in data 22.6.2020 alle ore 21,20 nei confronti di:

- FEDE Emilio, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in Segrate- Milano 2 (MI), residenza Cantone app. n. 951

Difeso di fiducia dall'avv.to Salvator Pino del foro di Milano

in ordine:

al reato p. e p. dall'art.385 I e III comma c.p. perché , sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in forza dell'Ordinanza n. 6928/2019 -proc. Sius N.4521/2019- emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 9.10.2019 , arbitrariamente si allontanava.

Fatto commesso in Milano, accertato in Napoli il 22.6.2020

- Rilevato che il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei casi consentiti dalla legge e comunque al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 389 co.1 c.p.p. con tempestiva trasmissione del relativo verbale e conduzione dell'arrestato presso il domicilio eletto

- Letti gli articoli 390 e segg. c.p.p.;

CHIEDE

la convalida dell'arresto della persona sopra indicata.

- Ritenuto di non comparire all'udienza di convalida

- Ritenuto che a carico della persona sopra indicata sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato rubricato, così come si desume dagli accertamenti di P.G. in atti, fatti per i quali è consentita l'emissione della misura cautelare.

Più specificamente alle ore 20.15 in Napoli, il Comandante della compagnia CC Napoli Centro veniva contattato per le vie brevi dal Comandante della Stazione Carabinieri di Segrate, comunicandogli che FEDE Emilio, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art 47 ter O.P. Legge 26.07.1975 nr 354 presso il domicilio di Segrate -Milano 2 (MI) in forza dell'Ordinanza nr 2019/6928 nr 2019/4521 sius emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in

data 09.10.2019, e ordine di Esecuzione per espiazione della Pena detentiva in Regime di detenzione domiciliare avente SIEP nr 446/2019 emesso della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano uffici Esecuzioni Penale del 11.10.2019 e sottoposto in data 12 ottobre 2019, si era recato a Napoli, dalla moglie per festeggiare il proprio compleanno. Constatata l'assenza del nominato in oggetto presso il proprio luogo di detenzione da parte dei militari della Stazione di Segrate, i militari della Compagnia CC Napoli Centro procedevano a verificare se questi si trovasse presso l'abitazione della moglie XXX. Constatata l'assenza, estendevano le ricerche nei luoghi di abituale frequentazione dello stesso nel Comune di Napoli, per quanto noto alla p.g. Dunque i militari si portavano in via Partenope, ove, presso il ristorante XXX' il FEDE veniva rintracciato intento a cenare in compagnia della sig.ra XXX, constatandone, dunque, l'evasione dal luogo di detenzione.

In ragione dell'età e dello stato emotivo dello stesso dell'evaso, la p.g. dava atto nel verbale di arresto di aver proceduto ai successivi atti presso gli uffici dell'Hotel XXX Napoli, ove questi era temporaneamente domiciliato. Questi, dichiarando di voler rendere spontanee dichiarazioni, affermava che riteneva di non essere sottoposto ad alcun vincolo in relazione ai propri spostamenti sul territorio nazionale essendo terminato il termine di vigore della detenzione domiciliare e di potersi, comunque, spostare liberamente, per motivi di salute, assistenza e cura. Veniva, dunque, contatto dal Ten. XXX l'avvocato di fiducia del FEDE, Salvatore PINO, il quale confermava lo stato di detenzione domiciliare al quale il suo assistito era sottoposto e dichiarava di essere stato informato dallo stesso dell'allontanamento per il quale si procedeva ma di aver interpretato questa comunicazione come uno scherzo. L'avvocato precisava, altresì, che al proprio assistito fosse ben nota la propria condizione di ristretto.

Constatato che il nominato in oggetto era sottoposto, allo stato, alla misura alternativa della detenzione domiciliare; che non risultava alcun permesso compatibile alla sua presenza nel Comune di Napoli nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte e che questi si era, pertanto, reso autore del reato di evasione, con assoluta indifferenza rispetto alle prescrizioni impostegli dallo status cui era sottoposto, lo si dichiarava in stato di arresto. Nella circostanza questi indicava quale domicilio nel Comune di Napoli la struttura alberghiera XXX.

- Ritenuto che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. perché per le specifiche modalità e circostanze del fatto contestato, come risulta dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria ed in particolare il verbale di arresto vi è concreto pericolo che possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede;

-

- Letti gli articoli 274 c.p.p.

CHIEDE

applicarsi nei confronti di FEDE Emilio la misura cautelare degli arresti domiciliari

Si rappresenta:

- che all'udienza di convalida dell'arresto potrà procedersi con videoconferenza mediante Microsoft Teams

- che la videoconferenza potrà essere attivata dal Giudice presso il sito attrezzato dalla p.g. procedente (Compagnia CC Napoli Centro)

-- che l'arrestato è difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Pino

recapito email: salvatore.pino@milano.pecavvocati.it

- che il difensore ha dichiarato che intende partecipare all'udienza di convalida dell'arresto**
- [] presso il Tribunale**
 - [] presso il luogo ove si trova l'arrestato**
 - [] da remoto mediante collegamento telematico all'email sopra indicata**

Si allega copia degli atti del fascicolo del P.M.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Napoli, li 23 giugno 2020 ore 11,14

IL PUBBLICO MINISTERO DI TURNO
Dott.ssa Gloria Sanseverino

